



## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DI TIPO B:

### CHIARIMENTI PER UTENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED **AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO**

Si chiarisce che l'art. 28 comma 4 del D. Lgs n. 114/1998 stabilisce che "l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività".

L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche sembrerebbe, dunque, soggetto ad autorizzazione ed è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità in esercizio.

L'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., nella formulazione vigente, prevede espressamente che la SCIA (Segnalazione **certificata** di inizio attività) sostituisce "**ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)**

Pertanto, l'istituto della SCIA risulterebbe INAMMISSIBILE nei casi in cui la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione ed il comma 3 dell'articolo 70 del D. Lgs n. 59/2010, che ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del D. Lgs n. 114/1998, indica espressamente la programmazione per tale attività.

Però ai fini della semplificazione e di una maggiore efficacia dell'azione di controllo, nonché anche in considerazione del fatto che sono venuti meno, nel frattempo, i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, questo Ufficio, in accordo con i Comuni associati ed in condivisione della interpretazione operata dal MISE (cft. Risoluzioni MISE) ritiene "**l'autorizzazione un mero residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa**".

"La discrezionalità degli Enti Locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al **commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività** in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnare agli operatori con provvedimenti di concessione secondo determinati criteri. **Quanto al commercio su aree pubbliche in forma itinerante tale discrezionalità è esercitata dagli Enti Locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui**

alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività."

**In conclusione si pregano tutte le Pubbliche Amministrazioni e le Autorità preposte al controllo ad ACCETTARE la presentazione, da parte dell'imprenditore (sia esso in forma individuale che societaria), della SCIA e del relativo protocollo rilasciato da questo Ufficio quale titolo AUTORIZZATORIO.**

**A mero titolo informativo si evidenzia che ai sensi della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012", le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.**

**Pertanto qualora l'organo preposto al controllo delle AUTORIZZAZIONI ergo SCIA, abbia dubbi in merito alla validità del titolo autorizzatorio è INVITATO A CONTATTARE LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO NONCHE' DEL PROCEDIMENTO COME DI SEGUITO INDICATO:**

**DOTT.SSA LAURA LEZZERINI**

**TEL. 06 947 0944 INTERNO 4 OVVERO [servizio.suap@cmcastelli.it](mailto:servizio.suap@cmcastelli.it) o ancora [servizio.suap@pec.cmcastelli.it](mailto:servizio.suap@pec.cmcastelli.it) presente in ufficio tutti i giorni dalle 8.00 alle 14 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.**

RESPONSABILE SERVIZI ASSOCIATI

Dott.ssa Laura Lezzerini

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993)